

DECRETO 25 ottobre 1999.

Apposizione di vincolo alla zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in agro di Castel di Iudica.

L'ASSESSORE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, modificata dalla legge regionale 31 agosto 1998, n. 15;

Visto il proprio decreto n. 961 del 31 giugno 1994, con il quale ai sensi dell'abrogata legge regionale n. 37/81 è stata costituita una zona di ripopolamento e cattura nel territorio comunale di Castel di Iudica, per la durata di anni quattro con inizio 1 agosto 1994 e scadenza 31 luglio 1998;

Visti i successivi decreti n. 2344 del 10 novembre 1997 e decreto n. 3944 del 30 novembre 1998, il primo di convalida e rideterminazione della scadenza del vincolo ai sensi della legge regionale n. 33/97, art. 41, e il secondo di rettifica della scadenza del vincolo ai sensi della legge regionale n. 15/98, art. 22;

Visto, in particolare, l'art. 46, comma 5°, della legge regionale n. 33/97, in forza del quale alla scadenza della zona di ripopolamento e cattura l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto vincola all'interno della stessa e con destinazione a zona rifugio, una superficie non inferiore al 25% dell'area totale, in cui è precluso l'esercizio della caccia per non più di un'altro biennio;

Vista la nota della Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, prot. n. 2895 del 5 ottobre 1999, con allegata la relazione tecnica illustrativa a firma del P.A. Salvatore Consoli, da cui si rileva che la zona rifugio è estesa Ha. 1.300 circa e rientra nel perimetro di Monte Iudica, Valle della Lavina, C. Timpanaro, C. Cotrone, C. Santa Lucia, C. Censabella, C. di Benedetto, Vallone Canazzi, Mass. Paglisi, Mass. Ardizzone, Fosso Carbonaio, Mass. Zotta Cardone;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, è vincolata la zona rifugio ricadente all'interno della zona di ripopolamento e cattura in agro di Castel di Iudica comprendente: Monte Iudica, Valle della Lavina, C. Timpanaro, C. Cotrone, C. Canazzi, Mass. Paglisi, Mass. Ardizzone, Fosso Carbonaio, Mass. Zotta Cardone, estesa Ha. 1.300 circa.

Il confine è così delimitato: procedendo in senso antiorario, dalla contrada Carrubbo segue la strada comunale Castel di Iudica - Scaramilli, quindi continua per la strada interpodereale a fondo naturale Paraspoli che si immette a sua volta dopo Km. 5 circa con la S.S. Catania - Palermo, procede in direzione ovest per la suddetta strada per circa Km. 1 fino a immettersi sul lato sinistro, precisamente in zona Castellacci, sulla strada comunale che conduce in contrada Monte Scalpello, contrada Santa Nicola, bevaio Lavinia, continua per la strada interpodereale che ciruisce Monte Iudica e prosegue per la contrada Carrubbo chiudendo il perimetro.

Il confine evidenziato in giallo è meglio identificabile nella allegata carta topografica.

La zona rifugio è vincolata per un periodo di due anni con inizio 17 ottobre 1999 e scadenza 16 ottobre 2001.

Nella zona rifugio è vietato a chiunque l'esercizio venatorio.

Art. 2

La gestione è affidata alla Ripartizione faunistico-venatoria di Catania, nelle more di un eventuale affidamento della zona rifugio ad associazione venatoria o ambientalista riconosciuta o ad una associazione cinofila riconosciuta dall'Ente nazionale della cinofilia italiana; curerà la delimitazione mediante l'apposizione di tabelle a fondo bianco e scritta nera che dovranno riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste - Ripartizione faunistico-venatoria di Catania - Zona rifugio - Divieto di caccia ai sensi della vigente legislazione sulla fauna selvatica.

Art. 3

Le spese per la tabellazione e la eventuale gestione ad altri organismi graveranno sull'assegnazione del decreto n. 2360 del 2 agosto 1999, cap. 56302.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, con esclusione dell'allegata carta topografica.

Palermo, 25 ottobre 1999.

CUFFARO

(99.44.2041)

ASSESSORATO
DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 18 ottobre 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona B.1 del comune di Partinico.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 8609 del 24 dicembre 1994, con il quale si è ricostituita per il quadriennio 1995-99 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo;

Visto il verbale dell'8 aprile 1998, pubblicato all'albo pretorio del comune di Partinico dall'1 giugno 1998 all'1 settembre 1998, con il quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo ha individuato, dopo specifico sopralluogo, l'area definita dal piano regolatore generale di Partinico come B1 di notevole interesse paesaggistico;

Ritenuto che la ridotta dimensione dell'area delimitata come zona A dallo strumento urbanistico vigente non appare corrispondente alle valenze urbanistico-architettoniche del comprensorio e include, in particolare, i consistenti manufatti con connotazioni storico tipolo-

giche del primo novecento i quali, al contrario, sono stati inseriti dal piano regolatore generale in area B1;

Considerato che dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico si ricava che nelle zone B1 è possibile la demolizione e la ricostruzione di tutti i manufatti esistenti;

Considerata la necessità di salvaguardare come elemento di identità quel tessuto urbano che tiene in vita i vecchi lastricati di Billiemi e numerosi acciottolati, sostanzialmente omogeneo nonostante i pesanti interventi verificatisi in anni recenti anche in regime di abusivismo;

Considerata la diffusa sopravvivenza di elementi decorativi architettonici peculiari del manufatto ottocentesco quali portali, mensole, ringhiere che è opportuno mantenere, anche in considerazione che nell'edilizia locale di tradizione ottocentesca si collocano alcune caratteristiche peculiari anche per quanto attiene le coperture, le aperture su strada, la limitata dimensione degli affacci su strada, i balconi (supportati da mensole in ferro e in ghisa) e la semplice partitura delle ringhiere;

Viste le motivazioni, oltremodo congrue ed esaustive, della proposta di vincolo che descrive la perimetrazione urbana identificata cartograficamente nella planimetria (scala 1:2.000) di identificazione dei comparti e più precisamente: partendo a nord, dall'incrocio di via Calandrino con la via Oldani, e seguendo idealmente in senso orario include le vie Calandrino, Lavoranti, delle Croci, dell'Avvenire, Principe di Castelnuovo, Siracusa, Giannola magistrato, Podere Reale, Provenzales, Principe Umberto, Nullo, Ospedale, Bagliesi, Giacalone, del Giglio, Tarollo, Schiaffini, Maggiore Guida, Zito, Palazzolo, delle Rose, Martino, Viola, Mangiaracina, Patti, Maria SS. del Ponte, Bixio, Grassi, Bizet, Cammarata, Pellico, Avezzana, Dante, Libertà, Serretta, Celeste, Cav. Vittorio Veneto e Oldani;

Rilevato che la imposizione di un vincolo di paesaggio ai sensi della legge n. 1497/39 non determina la imposizione di limiti specifici, ma impone la preventiva autorizzazione soprintendentizia per le modificazioni che si intendono apportare all'aspetto esteriore dei beni protetti, indipendentemente dalla natura delle innovazioni stesse (T.A.R. Campania - Napoli, V sezione, 17 maggio 1994, n. 197, T.A.R. Calabria - Catanzaro, 9 marzo 1994, n. 283, T.A.R. Lombardia - Brescia, 21 novembre 1988, n. 927 e T.A.R. Campania - Napoli, V sezione, 28 luglio 1992, n. 249). Appare necessario specificare che il vincolo attestandosi su sistemi collinari di valenza paesaggistica, aventi peculiari caratteristiche morfologico-territoriali, già identificate all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, deve salvaguardare quel contesto ambientale di notevole interesse paesaggistico, rispetto a costruzioni, interventi o attività che risultino incompatibili perché non corrispondenti alle caratteristiche originali dei materiali e delle tecniche costruttive e alla cultura tradizionale dei luoghi;

Vista l'opposizione avanzata da alcuni partiti politici, associazioni e singoli cittadini del comune di Partinico, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1497/39, datata 29 agosto 1998, qui pervenuta l'1 settembre 1998, che lamenta:

— dalla lettura del verbale della riunione dell'8 aprile 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche emerge come principale necessità di opposizione del vincolo il fatto che nelle zone B1 è possibile secondo le vigenti norme di attuazione dell'attuale strumento urbanistico la demolizione e ricostruzione di tutti i manufatti esistenti.

A tal proposito va osservato che con delibera commissariale n. 63 del 23 maggio 1997 è stato adottato il nuovo piano regolatore generale e che da allora sono in vigore le norme di salvaguardia;

— per effetto delle norme di salvaguardia per le zone B1 (appositamente perimetrare nelle tavole di piano) valgono le norme di attuazione che consentono mediante rilascio di singole concessioni edilizie, interventi di restauro, ristrutturazione edilizia, nuova edificazione nei lotti residui con una densità edilizia non superiore alla media della zona circostante, secondo modalità che garantiscono pienamente l'assetto urbanistico del comparto;

— si ritiene, quindi, che la proposta di vincolo di cui alla legge n. 1497/39 non sia strumento idoneo a raggiungere l'obiettivo della salvaguardia, conservazione e riuso del patrimonio edilizio esistente delle zone B1, mentre più idoneo appare a tale riguardo un piano di recupero ai sensi dell'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che traduce la politica comunale di recupero del patrimonio edilizio esistente, cioè un'azione che si collega al piano regolatore generale e pone una particolare attenzione alla salvaguardia delle zone B1.

L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali può produrre piuttosto che un vincolo una normativa da inserire nel regolamento edilizio comunale di salvaguardia del paesaggio urbano, sulla base della quale disciplinare gli interventi edilizi e la stessa perimetrazione del piano particolareggiato di recupero;

Viste le controdeduzioni della Soprintendenza di Palermo, prodotte con la nota n. 784 del 18 settembre 1998;

Ritenuto, in riferimento all'osservazione proposta avverso la proposta di vincolo per le zone B1 di Partinico, di dovere precisare quanto segue:

Le prescrizioni per le zone B1 contenute nel P.R.G. e adottate come norme di salvaguardia sono vaghe e poco restrittive, tali da non poter in modo esaustivo e risolutivo tutelare il patrimonio storico presente in tali zone.

Infatti, oltre alla mancata opportunità a demolire vecchie costruzioni, non ci sono parametri normativi che possano salvaguardare il mantenimento ed il restauro del patrimonio storico artistico esistente.

Nella opposizione si parla di scelte risolutive per la salvaguardia dell'edilizia esistente, da adottare attraverso l'applicazione di quelle regole normative dettate dai piani di recupero; questa opportunità di operare attraverso i P.P.R. è ancora lontana da immediata applicazione ed esecutività con conseguente immaginabile refluenza per il patrimonio artistico esistente. Quindi si ritiene che, se all'amministrazione comunale sta a cuore la salvaguardia dei pregevoli manufatti storici esistenti non dovrà far altro che pregiarsi di utilizzare uno strumento risolutivo alle problematiche della conservazione dei beni architettonici, quale può essere un vincolo del tipo paesaggistico, in quanto questo risulta efficace per la determinazione degli indirizzi progettuali e delle scelte sistemiche dei materiali, dei colori, delle finiture e quant'altro necessita al fine di un'adeguata ristrutturazione o restauro del meritorio patrimonio edilizio partinicese. Sottintendere la validità di un vincolo paesaggistico significa voler disconoscere l'efficacia degli strumenti di tutela esistenti.

E' evidente l'importanza di ribadire la validità e, conseguentemente, la vigenza del vincolo in tutta la sua globalità non potendo la stessa discernere dalla interezza territoriale di applicazione dove sono percentualmente alte le emergenze storiche di considerevole pregio;

Per quanto sopra esposto;

Decreta:

Art. 1

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli

effetti de
1497, co
di Partin
del com
(nn. 1, 2
sione pr
noram
zato nel
(All. 1),
P.R.G. d
manda,
creto, se
zioni rip
della cor
naturali

Il pr
ficiale d
legge n.
Una

Viale Cal
cipe di Ca
Provenzal
lone, del
zolo, dell
del Ponte
Dante, Li

effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, come bellezza di insieme e panoramica, la zona B1 di Partinico, interamente inglobata nel perimetro urbano del comune di Partinico, meglio descritta negli allegati (nn. 1, 2, 3 e 4) al verbale dell'8 aprile 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, all'interno del perimetro visualizzato nella "planimetria con individuazione dei comparti" (All. 1), che ricalca peraltro il perimetro individuato dal P.R.G. della zona B1 di Partinico, documenti ai quali si rimanda, quali parti integranti e sostanziali del presente decreto, secondo i limiti descritti in premessa, per le motivazioni riportate nel verbale delle sedute dell'8 aprile 1998 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del R.D. n. 1357/40.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* della Regione sici-

liana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente Soprintendenza, al comune di Partinico perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta *Gazzetta*, assieme agli allegati planimetrici delle zone vincolate, sarà depositata presso gli uffici del comune di Partinico, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La Soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta* sopracitata all'albo del comune di Partinico.

Art. 3

Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notifica ai proprietari, possessori o detentori degli immobili.

Palermo, 18 ottobre 1999.

MORINELLO

Allegato

Elenco delle strade che determinano il margine della zona sottoposta a vincolo iniziando da nord in senso orario

Viale Calandrino, vie: Lavoranti, delle Croci, dell'Avvenire, Principe di Castelnuovo, Siracusa, Giannola magistrato, Podere Reale, Provenzales, Principe Umberto, Nullo, Ospedale, Bagliesi, Giacalone, del Giglio, Tarollo, Schiaffini, Maggiore Guida, Zito, Palazzo, delle Rose, Martino, Viola, Mangiaracina, Patti, Maria SS. del Ponte, Bixio, Grassi, Bizet, Cammarata, Pellico, Avezzana, Dante, Libertà, Serretta, Celeste, Cav. Vittorio Veneto e Oldani.



REGIONE SICILIANA
ASSessorato REGIONALE DEI BENI CULTURALI, SICILIANI E DEL P.L.
COMUNE DI PARTINICO

Regolamento di Vincolo Legge 1497/39
Zona B1 Comune di Partinico - PR

Comparto D

Comparto E

Comparto B

Comparto C

-
-
-
-
-
-

- Zona A di P.R.G.
- Delimitazione Centro storico
- Delimitazione Comparti
- Zona B1

(99.44.2032)



Regione Siciliana

ASSESSORATO BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E P.I.
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
VIA AUSONIA N°122
PALERMO

VERBALE COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI E PANORAMICHE

OGGETTO: Verbale della riunione del 8 aprile '98

Facendo seguito alle riunioni del 01/07/97 e del 26/03/98 nelle quali dall'esame degli atti e delle cartografie la Commissione ha stabilito di acquisire copia degli atti relativi al vigente strumento urbanistico e di effettuare un sopralluogo presso la zona da sottoporre al vincolo, effettuato in data 02/04/98 alle quali ha partecipato l'Ing. G. Paternò Direttore dell'Ispettorato Ripartimentale delle foreste, nella qualità di membro aggregato, alla luce di quanto verificato da dette riunioni e nel sopracitato sopralluogo, l'anno millenovecentonovantotto il giorno otto del mese di aprile presso i locali di via Ausonia n°122 si è riunita la Commissione Provinciale per la Tutela delle Bellezze Naturali e Panoramiche della Provincia di Palermo, su invito della Dott.ssa Carmela Angela Di Stefano, diramato con Nota 1252 del 07/04/1998, con il seguente ordine del giorno: " Apposizione vincolo per la zona B1 di Partinico ai sensi della Legge 1497/39".

Alle ore 16,30 sono presenti i signori:

Dott.ssa Carmela Angela Di Stefano, Presidente;

Prof.ssa Maria Elsa Baldi, Componente;



A.F.B.

Prof. Salvatore Inzerillo Componente;

Dott. Mario Camillo Segretario;

La Commissione procede all'esame e alla verifica delle cartografie e delle relazioni storico tecniche e tecnico scientifiche predisposte dai dirigenti tecnici della sezione beni PAU relative al territorio comunale nel quale apporre il vincolo di che trattasi.

Di conseguenza le sopracitate cartografie e relazioni tecnico scientifiche, vengono qui di seguito riportate e diventano parte integrante del presente verbale.

Vista la ridotta dimensione dell'area classificata come zona A, delimitata dallo strumento urbanistico vigente in maniera riduttiva e non rispondente alle vicende della storia urbanistica ed architettonica locale;

Vista la consistente presenza di manufatti con connotazioni storico tipologiche di edifici del primo novecento in zone definite dal P:R:G: come B1.

Visto che nelle zone B1 è possibile secondo le vigenti norme di attuazione dell'attuale strumento urbanistico la demolizione e ricostruzione di tutti i manufatti esistenti;

Verificato che il perimetro della zona B1 coincide con quello del catastale che individua il centro edificato alla data del 1912 con successivi aggiornamenti del 1937;

Valutata la necessità di salvaguardare come elemento di identità, non soltanto la presenza di manufatti architettonici esistenti in maniera diffusa ma un tessuto sostanzialmente omogeneo, malgrado pesanti interventi verificatisi in anni recenti anche in regime di abusivismo;

Considerato che sempre nello stesso contesto B1 alcuni interventi recenti benché sostitutivi di manufatti esistenti hanno mantenuto



un'uniformità ambientale contribuendo parzialmente al mantenimento di quei caratteri distintivi di cui sopra;

Considerata anche la diffusa sopravvivenza di elementi decorativi architettonici peculiari del manufatto ottocentesco, quali: portali, mensole, ringhiere, che è opportuno che vengano mantenuti al fine di non mutare la connotazione morfologica dei luoghi .

Tenuto conto che nell'edilizia locale di tradizione ottocentesca si collocano alcune caratteristiche morfologiche peculiari anche per quanto attiene le coperture, il partito architettonico delle aperture su strada con riferimento all'infisso a persiana quasi sempre contornato da archivoltato in pietra , la limitata dimensione degli affacci su strada, i balconi solitamente supportati da mensole in ferro in ghisa, e la semplice partitura delle ringhiere;

Considerata la notevole sopravvivenza di vecchi lastricati di Billiemi e acciottolati;

Alla luce di quanto sopra esposto i Componenti della Commissione ultimato l'esame e la verifica delle predette relazioni e cartografie determinano all'unanimità di apporre il vincolo paesaggistico sul territorio del Comune di Partinico ai sensi della legge 1497/39 relativamente alle zone B1 ricadenti all'interno della perimetrazione individuata nella tavola n°1 "Planimetria con individuazione dei comparti".

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 19,30

Dott.ssa Carmela Angela Di Stefano, Presidente;..... *U.M. N. Di Stefano*

Prof.ssa Maria Elsa Baldi, Componente;..... *Maria Elsa Baldi*

Prof. Salvatore Inzerillo Componente;..... *Salvatore Inzerillo*

Dott. Mario Camillo Segretario;..... *Mario Camillo*

